Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 32 del 9 febbraio 2000 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 febbraio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONE TOSCANA

Ordinanze del Presidente della Giunta regionale in qualità di Commissario delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di interventi straordinari nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile.

REGIONE LOMBARDIA

Deliberazioni adottate dalla Giunta regionale riguardanti aree di particolare interesse ambientale ubicate in ambiti territoriali della Regione.

SOMMARIO

REGIONE TOSCANA

REGIONE LOMBARDIA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 5 novembre 1999.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1° ottobre 1998 nelle provincie di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture - II Stralcio. Intervento n. 717: «Ristrutturazione idraulica di tratto del torrente Agna». Ente attuatore: comune di Montemurlo. Importo L. 1.298.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. G/761).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE - OTTOBRE 1998
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle provincie di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e 1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1 comma 2 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 25 gennaio 1999;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/608 del 23 aprile 1999 con la quale è stato approvato il secondo stralcio del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 26 giugno 1999;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/734 dell'8 settembre 1999 con la quale, relativamente agli interventi previsti nei piani sopra richiamati per i quali l'approvazione dei progetti comporta variante urbanistica, il termine di consegna dei lavori è stabilito in 150 giorni dalla presa d'atto del secondo stralcio del piano da parte del Dipartimento della protezione civile con nota del 10 giugno 1999;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi dei punti 2.1 e 2.2 dell'ordinanza G/550/99;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza G/550;

Rilevato che nel piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/533 del 4 dicembre 1998 è stato inserito il seguente intervento n. 717: «Ristrutturazione idraulica di tratto del torrente Agna» di cui ente attuatore è il comune di Montemurlo per l'importo di L. 1.298.000.000;

Preso atto, come risulta dalla nota del comune di Montemurlo n. 1917 del 29 luglio 1999, che relativamente al suddetto intervento l'approvazione del progetto comporta variante urbanistica;

Preso atto, come risulta dalla nota del comune di Montemurlo n. 2661 del 26 ottobre 1999, che con delibera consiliare n. 148 dell'11 ottobre 1999 il comune di Montemurlo ha approvato definitivamente la variante urbanistica;

Visto che in data 2 novembre 1999 con nota n. 2698 di prot. il comune di Montemurlo, ente attuatore - ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta municipale n. 200 del 25 ottobre 1999 che presenta il seguente quadro economico:

A - Per lavori	L.	777.900.000
A1 - Per oneri della sicurezza	L.	22.100.000
Totale importo lavori	L.	800.000.000
B - Per somme a disposizione:		
b.1 - per I.V.A.	L.	160.000.000
b.2 - per spese tecniche	L.	85.000.000
b.3 - per indennità occupazione ed esproprio	L.	253.000.000
Totale somme a disposizione	L.	498.000.000
C - Totale complessivo	L.	1.298.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che: *a)* il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99; *b)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto del progetto relativo considerato l'esito positivo dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2853/1998;

Ordina:

1. è preso atto del progetto relativo all'intervento n. 717: «Ristrutturazione idraulica di tratto del torrente Agna» di cui ente attuatore è il comune di Montemurlo per l'importo di L. 1.298.000.000;

2. la prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento;

3. la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;

4. di trasmettere al comune di Montemurlo la presente ordinanza.

Firenze, 5 novembre 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A1077

ORDINANZA 5 novembre 1999.

Evento sismico del settembre - ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo. Piano stralcio di fabbisogno per gli uffici degli Enti locali in attuazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 6/1998. (Ordinanza n. D/762).

IL VICE COMMISSARIO
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998 ordinanza commissariale n. D/517 del 12 novembre 1998)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino, in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. D/517 del 12 novembre 1998 con la quale il presidente della regione Toscana ha nominato, in sostituzione del precedente vice commissario Paolo Fontanelli, quale vice commissario agli interventi relativi all'evento sismico in oggetto il sottoscritto assessore Mauro Ginanneschi, che a tal fine esercita tutti i poteri in titolarità del commissario;

Considerato che con ordinanza commissariale n. D/647 del 20 maggio 1999 è stato disposto l'utilizzo del 2% del fondo assegnato al commissario delegato per il potenziamento degli uffici regionali e comunali competenti alle attività istruttorie finalizzate all'opera di ricostruzione, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6;

Tenuto conto che per quanto attiene al personale regionale è stato avviato un apposito progetto finalizzato per l'assunzione di personale a tempo determinato, che in parte è stato utilizzato a supporto della gestione commissariale della Valtiberina ed in parte a sostegno dell'attività relativa al rischio sismico;

Preso atto della relazione sul progetto finalizzato redatta dall'arch. Maurizio Ferrini dirigente della U.O.C. rischio sismico, con nota prot. 104/18077/19 del 4 marzo 1999, che nello specifico riepiloga e ripartisce i tempi di utilizzo del personale destinato a tale progetto, determinandone i costi complessivi in L. 217.000.000;

Preso atto altresì della avvenuta conclusione della prima fase del progetto finalizzato «rilievi edifici e definizione interventi relativi al rischio sismico» nel periodo 1998/1999, il cui importo, determinato in L. 217.000.000, è richiesto con nota prot. 102/425172.6 del 9 luglio 1999;

Ricordato come nella riunione del comitato istituzionale tenutasi in data del 23 giugno 1999 la C.M. della Valtiberina fosse stata invitata a svolgere un ruolo di coordinamento ed a presentare una proposta di ripartizione in accordo con i comuni della quota parte del fondo assegnato al commissario e destinato al potenziamento degli uffici comunali, avendo cura di riservare una minima quota per imprevisti;

Preso atto della proposta in tal senso predisposta dalla C.M. della Valtiberina - agli atti dell'«Area gestioni commissariali e interventi straordinari di protezione civile», che scaturisce da una riunione con i comuni tenutasi in data 13 luglio 1999 presso la sede della stessa Comunità montana, che individua il costo di tale attività sulla base dei carichi di lavoro previsti per ciascuno di essi, pari a L. 254.996.000, così ripartito:

COMUNE	IMPORTO
Anghiari	33.944.000
Badia Tedalda	25.665.000
Caprese Michelangelo	25.665.000
Monterchi	19.042.000
Pieve Santo Stefano	47.191.000
Sansepolcro	70.373.000
Sestino	33.116.000
TOTALE . . .	254.996.000

Ritenuto di avvalersi ditale proposta;

Ordina:

1. in riferimento alla ordinanza commissariale n. D/647/1999 con la quale si prevede l'utilizzo del 2% dei fondi di cui all'ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2741/1998, per il potenziamento degli uffici regionali e comunali:

è approvata la spesa ed è disposto il trasferimento di L. 217.000.000 alla regione Toscana per la realizzazione della prima fase del progetto finalizzato «rilievi edifici e definizione interventi relativi al rischio sismico»;

è approvata la proposta di ripartizione della quota parte del fondo assegnato al commissario e destinato al potenziamento degli uffici comunali di L. 254.996.000 ed è disposto il trasferimento ai comuni interessati sulla base del prospetto seguente:

COMUNE	IMPORTO
Anghiari	33.944.000
Badia Tedalda	25.665.000
Caprese Michelangelo	25.665.000
Monterchi	19.042.000
Pieve Santo Stefano	47.191.000
Sansepolcro	70.373.000
Sestino	33.116.000
TOTALE . . .	254.996.000

2. si dà mandato al servizio contabilità e bilancio del Dipartimento organizzazione e risorse della regione Toscana di provvedere agli atti necessari ad operare il trasferimento dei fondi di cui al punto 1;

3. la presente ordinanza è comunicata ai comuni, alla Comunità montana della Valtiberina, agli Uffici regionali interessati e al Dipartimento della protezione civile;

4. è fatto obbligo agli enti interessati, ai fini della rendicontazione di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 ed all'art. 112 del decreto legislativo n. 77/1995 di produrre idonea documentazione giustificativa della spesa a valere sui fondi trasferiti con la presente ordinanza;

5. la presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 5 novembre 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A1078

ORDINANZA 5 novembre 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Ufficio del commissario per la laguna di Orbetello: affidamento incarico alla Cronos S.p.a. per fornitura di lavoro temporaneo. (Ordinanza n. F/763).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della regione Toscana è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali competenti;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998;

Considerato che con ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna ed è stato conseguentemente prorogato l'incarico commissariale, come espressamente rilevato dallo stesso Dipartimento della protezione civile con nota n. UL/21043/GRG.17 dell'11 giugno 1999;

Considerato che le citate ordinanze ministeriali impegnano il commissario a provvedere a completare le procedure degli interventi avviati ed a realizzare gli interventi di risanamento della laguna, nonché ad assicurare la gestione delle opere citate nelle more della individuazione del soggetto gestore ed alla realizzazione di ulteriori interventi, anche infrastrutturali, che dovessero rendersi necessari per il definitivo superamento della crisi ambientale della laguna, a completamento di quelli già realizzati;

Visto che, in rapporto ai nuovi adempimenti attribuiti al commissario con ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2975 del 15 aprile 1999, è necessario adeguare l'organizzazione complessiva addetta al relativo supporto;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/535 del 21 dicembre 1998 con la quale, ai fini di assicurare presso l'ufficio del commissario a Grosseto il supporto amministrativo necessario, si autorizzava il ricorso a prestazioni di lavoro temporaneo, avvalendosi delle imprese fornitrici del medesimo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/652 del 28 maggio 1999;

Vista la nota redatta dalla dott.ssa Cristina Francini in data 4 novembre 1999 agli atti dell'ufficio in cui si ritiene opportuno implementare il personale con un'altra unità di lavoro temporaneo almeno per un anno, salvo eventuali proroghe, con un orario di lavoro di 20 ore settimanali e che, a tali fini, è utilizzabile il ricorso alle procedure di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196;

Visto che, a seguito di verifiche effettuate la Cronos S.p.a. risulta essere l'unica società di fornitura di lavoro temporaneo, regolarmente autorizzata dal Ministero del lavoro, operante nell'ambito territoriale della provincia di Grosseto e pertanto l'unica possibile destinataria della richiesta di personale;

Verificato che, agendo il commissario quale organo delegato del Ministero dell'interno incaricato per il coordinamento della protezione civile, il contratto collettivo di riferimento è quello relativo al Comparto personale dipendenti ministeriali e la qualifica di riferimento è la quinta, profilo amministrativo;

Preso atto che la Cronos S.p.a. ha inviato il preventivo relativo alla prestazione di una unità di personale corrispondente alla quinta qualifica funzionale del CCNL personale di Comparto dipendenti ministeriali, per un importo pari a L. 32.450 per ogni ora ordinaria espletata, al netto di I.V.A. e comunque comprensivo sia del costo complessivo orario del lavoratore che del servizio effettuato dalla Cronos S.p.a.;

Verificato il CCNL comparto personale dipendenti ministeriali e valutata la congruità del preventivo inviato dalla Cronos SpA.;

Verificato il contenuto della bozza di contratto di fornitura di lavoro temporaneo che dovrà essere sottoscritto tra la Cronos S.p.a. e il commissario per la emergenza ambientale della laguna di Orbetello;

Verificato che la spesa complessiva da sostenere dell'8 novembre 1999 (data di decorrenza del contratto con Cronos S.p.a.) all'8 novembre 2000 (data di scadenza), per 20 ore settimanali, è pari a L. 33.748.000 (Euro 17.429,39) oltre I.V.A.;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della bozza di contratto inviata dalla Cronos S.p.a. che allegata alla presente ordinanza ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ordina:

1. di affidare alla Cronos S.p.a. l'incarico per la fornitura di lavoro temporaneo per l'ufficio del commissario di Grosseto, identificato in una unità di personale a tempo parziale per lo svolgimento delle seguenti attività: rapporti con i tecnici operanti a vario titolo per nuovi interventi del commissario, verifica della documentazione finanziaria da trasmettere per il pagamento alla prefettura di Grosseto, monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e quant'altro necessario per garantire il coordinamento tra l'ufficio e le strutture di supporto al commissario, con inquadramento corrispondente alla 5ª qualifica funzionale del CCNL comparto personale dipendenti ministeriali, secondo le modalità e procedure specificate nella bozza di contratto di fornitura di lavoro temporaneo allegata alla presente ordinanza a costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di finanziare la spesa derivante dalla firma del contratto di cui al punto 1, ammontante complessivamente a L. 33.748.000 oltre I.V.A., con i fondi di cui all'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per la protezione civile n. 2975/1999 del 15 aprile 1999;

3. la prefettura di Grosseto provvederà alla liquidazione del corrispettivo della Cronos S.p.a. mensilmente, al ricevimento della fattura, vistata per l'accertamento della regolare esecuzione, dalla dott.ssa Cristina Francini;

4. la medesima procedura è adottata per la liquidazione delle fatture della Cronos S.p.a. per le prestazione di lavoro temporaneo di cui all'ordinanza n. F/537 del 30 dicembre 1998 e successive proroghe;

5. la presente ordinanza è pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 5 novembre 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A1079

ORDINANZA 5 novembre 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori relativi alla realizzazione di un canale di gronda e banchinatura del tratto di laguna parallelo al viale delle Mura di Ponente. (Ordinanza n. F/764).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998;

Considerato che con ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna ed è stato conseguentemente prorogato l'incarico commissariale, come espressamente rilevato dallo stesso Dipartimento della protezione civile con nota n. UL/21043/GRG.17 dell'11 giugno 1999;

Considerato che con ordinanza n. F/543 del 18 gennaio 1999 è stato affidato all'ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla «Assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello»;

Vista la perizia redatta dall'ing. Martino avente ad oggetto la «Realizzazione di un canale di gronda e banchinatura del tratto di laguna parallelo al viale delle Mura di Ponente, che composto da una relazione tecnica illustrativa, un computo estimativo per categorie, un quadro economico, un capitolato speciale di appalto, un piano di sicurezza, un computo metrico, un piano particellare di esproprio e n. 14 tavole di progetto, è allegato al presente atto sotto la lettera «A»;

Considerato che tale intervento consente di completare la realizzazione dei canali di gronda ai margini delle laguna, opera essenziale per la circolazione idraulica;

Preso atto che, in particolare, il tipo di intervento da eseguire consiste nell'escavazione di un canale di circa 600 m di connessione tra il canale di gronda esistente sulla diga e il canale parallelo al «fossone», con l'applicazione di una soluzione innovativa per quanto riguarda lo smaltimento dei fanghi scavati che vengono utilizzati per il riempimento di monte dell'elemento di banchinatura;

Considerato che in fase di realizzazione dell'intervento sarà necessario cantierizzare l'intera area prospiciente il fronte della banchinatura adibita a parcheggio pubblico e conseguentemente si dovrà provvedere alle opere di ripavimentazione comprese aiuole e cordolature dell'intera area;

Visto che tale progetto interessa e coniuga esigenze connesse sia alla gestione ambientale della laguna sia all'amministrazione comunale di Orbetello e che pertanto l'importo complessivo di L. 1.700.000.000 pari a Euro 877.976,73 verrà ripartito tra le amministrazioni interessate, in conformità a quanto risultante dal Q.E. e che il comune di Orbetello ha già assunto il relativo impegno;

Visto che in base alla normativa in materia di sicurezza nei cantieri in particolare, il decreto legislativo n. 494/1996, la perizia deve essere corredata dall'apposito piano della sicurezza ed è altresì necessario individuare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

Preso atto che il piano della sicurezza deve essere approvato insieme agli elaborati progettuali;

Ritenuto di affidare l'incarico di coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori allo stesso professionista che ha redatto la perizia in oggetto, ing. Francesco Martino il quale ha dichiarato la propria disponibilità;

Visto il piano di sicurezza redatto dal suddetto professionista allegato alla presente ordinanza;

Ritenuto, sulla base delle deroghe normative previste dalle ordinanze ministeriali relative all'emergenza ambientale nella laguna di Orbetello e allo scopo di provvedere con urgenza all'affidamento dei relativi lavori, di procedere a trattativa privata tra le imprese attingendo all'«Elenco per la partecipazione alle trattative private» agli atti dell'ufficio formatosi con avviso pubblicato in data 24 ottobre 1999;

Visto il parere tecnico favorevole rilasciato dall'ufficio del genio civile, e agli atti dell'ufficio;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998 e 2975/1999 e in particolare la deroga agli articoli 55 del codice navigazione nonché il dispositivo di cui all'art. 3, comma 2 dell'ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2556 del 16 aprile 1997 in base al quale l'approvazione di progetti da parte del commissario sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori;

Ordina:

1. di approvare la perizia redatta dall'ing. Martino avente ad oggetto la «Realizzazione di un canale di gronda e banchinatura del tratto di laguna parallelo al viale delle Mura di Ponente», che, composta da una relazione tecnica illustrativa, un computo estimativo per categorie e un quadro economico, un capitolato speciale di appalto e n. 14 tavole di progetto, un piano di sicurezza, un computo metrico, un piano particellare di esproprio è allegato al presente atto sotto la lettera «A»;

2. la suddetta approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;

3. di prendere atto che l'importo complessivo del progetto è di L. 1.700.000.000 pari a Euro 877.976,73 ripartiti tra le amministrazioni interessate, come già concordato con il comune di Orbetello;

4. di riservasi l'imputazione della spesa a carico del commissario, comprese le spese di progettazione, all'atto di affidamento dei lavori;

5. di affidare all'ing. Martino l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché l'incarico di direzione e contabilità dei lavori;

6. di autorizzare l'espletamento della procedura di trattativa privata ai fini dell'individuazione della ditta dotata di idonea capacità tecnica, inserita nell'«Elenco per la partecipazione alle trattative private» agli atti dell'ufficio formatosi con avviso pubblicato in data 24 ottobre 1999;

7. di approvare il piano di sicurezza redatto dal suddetto professionista allegato alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale;

8. di trasmettere la presente ordinanza al comune di Orbetello, all'ing. Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporre la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 5 novembre 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A1080

ORDINANZA 12 novembre 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Approvazione perizia per la prestazione di servizi, relativa a «Intervento per il miglioramento qualitativo delle acque nella conterminazione di Orbetello» e affidamento lavori. (Ordinanza n. F/765).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998;

Considerato che con ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna ed è stato conseguentemente prorogato l'incarico commissariale, come espressamente rilevato dallo stesso Dipartimento della protezione civile con nota n. UL/21043/GRG.17 dell'11 giugno 1999;

Considerato che le citate ordinanze ministeriali impegnano il commissario a provvedere a completare le procedure degli interventi avviati ed a realizzare gli interventi di risanamento della laguna, nonché ad assicurare la gestione delle opere citate nelle more della individuazione del soggetto gestore ed alla realizzazione di ulteriori interventi, anche infrastrutturali, che dovessero rendersi necessari per il definitivo superamento della crisi ambientale della laguna, a completamento di quelli già realizzati;

Considerato che con ordinanza n. F/543 del 18 gennaio 1999 è stato affidato all'ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo all'«Assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello»;

Vista la perizia redatta dall'ing. Martino «Intervento per il miglioramento qualitativo delle acque nella conterminazione di Orbetello» allegata al presente atto sotto la lettera «A» come parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di L. 59.000.000 (Euro 30.470,96) di cui L. 44.480.000 (Euro 22.972) per il servizio e 14.520.000 (Euro 7.498,95) per somme a disposizione;

Vista la necessità e dell'urgenza di provvedere immediatamente al miglioramento qualitativo delle acque nell'area conterminata di Orbetello, ai fini della salvaguardia ambientale della laguna di Orbetello;

Considerato che con ordinanza n. F/707 del 2 agosto 1999 erano già stati affidati alla ditta Laurenti Marino i lavori di rimozione dell'accumulo di biomasse in area limitrofa alla conterminazione di Orbetello;

Vista la nota dell'ing. Martino agli atti dell'ufficio, in cui, data la necessità di iniziare al più presto i lavori finalizzati al miglioramento qualitativo dell'area conterminata di Orbetello, si comunica che l'inizio dei lavori è avvenuto il 29 settembre 1999, per 60 giorni naturali e consecutivi, da parte della ditta Laurenti Marino, già operativamente presente sull'area e dotata della professionalità e competenza tecnica nonché di adeguata attrezzatura per procedere alle prestazioni in oggetto;

Vista la nota del 25 ottobre 1999, agli atti dell'ufficio, in cui la ditta Laurenti Marino dichiara di accettare tutte le condizioni indicate nella citata perizia;

Ritenuto quindi di confermare la consegna dei lavori effettuata dall'ing. Martino e di addivenire alla stipula del contratto di prestazione di servizi con la ditta Laurenti Marino secondo lo schema allegato sotto la lettera «B»;

Preso atto che ai sensi della perizia in precedenza citata non è necessario procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione e la redazione del piano di sicurezza ex art. 12 del decreto legislativo n. 494/1996, ma, trattandosi di attività comportanti particolari rischi è necessario procedere alla notifica preliminare di cui all'art. 11 del predetto decreto legislativo;

Preso atto del parere tecnico favorevole espresso dall'ufficio del genio civile in data 20 ottobre 1999 agli atti dell'ufficio;

Richiamate le deroghe alla normativa vigente utilizzabili dal commissario delegato così come richiamate dall'art. 2 dell'ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998;

Ordina:

1. di approvare la perizia per la prestazione di servizi redatta dall'ing. Francesco Martino ai sensi dell'incarico affidato con ordinanza n. F/543 del 18 gennaio 1999 ed avente ad oggetto «Intervento per il miglioramento delle acque nella conterminazione di Orbetello» allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «A» come parte integrante e sostanziale;

2. di affidare per le motivazioni sopra indicate alla ditta Laurenti Marino con sede in via Norvegia, 12/A - Grosseto, la prestazione di servizi previsti dalla citata perizia con decorrenza dal 28 settembre 1999 per l'importo complessivo di L. 59.000.000 (Euro 30.470,96) di cui L. 44.480.000 (Euro 22.972) per il servizio e 14.520.000 (Euro 7.498,95) per somme a disposizione;

3. di approvare la bozza di contratto tra il commissario e la società che si allega al presente atto sotto la lettera «B»;

4. di imputare gli oneri complessivi derivanti dal servizio pari a L. 59.000.000 (Euro 30.470,96) di cui L. 44.480.000 (Euro 22.972) per il servizio e L. 14.520.000 (Euro 7.498,95) per somme a disposizione ai fondi di cui all'ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998;

5. di affidare la direzione e la contabilità dei lavori nonché la notifica preliminare di cui all'art. 11 comma 1 decreto legislativo n. 494/1996 all'ing. Martino;

6. di comunicare la presente ordinanza per gli adempimenti di competenza alla ditta Laurenti Marino, all'ing. Francesco Martino, e alla prefettura di Grosseto e disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 12 novembre 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A1081

ORDINANZA 15 novembre 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Approvazione nuova convenzione per «Attività di supporto tecnico per la gestione della emergenza ambientale della laguna di Orbetello: affidamento incarico», in sostituzione di quella approvata con l'ordinanza n. F/545 del 19 gennaio 1999. (Ordinanza n. F/766).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998;

Visto che con ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna ed è stato conseguentemente prorogato l'incarico commissariale, come espressamente rilevato dallo stesso Dipartimento della protezione civile con nota n. UL/21043/GRG.17 dell'11 giugno 1999;

Richiamata l'ordinanza n. F/545 del 19 gennaio 1999 con cui è stato affidato un incarico professionale al geom. Salvestroni di Grosseto al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico al commissario delegato per lo svolgimento delle diverse attività che l'emergenza ambientale della laguna di Orbetello comporta;

Considerato che in rapporto alle emergenze verificatesi durante il periodo estivo, relativamente alla raccolta delle alghe e in generale all'esigenza di salvaguardia della laguna, il geom. Salvestroni, informalmente autorizzato dal commissario, ha eseguito ai fini sopra specificati incarichi e svolto attività non ricomprese nella convenzione già stipulata;

Ritenuto di adeguare l'incarico già conferito alle attività effettivamente svolte approvando con decorrenza dalla data del loro inizio (1° luglio 1999) da parte del geom. Salvestroni una nuova convenzione, che sostituisce quella in precedenza approvata con ordinanza n. F/545/1999;

Richiamate le deroghe utilizzabili per l'affidamento di tale incarico previste dalle ordinanze Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998 e 2975/1999;

Visto il preventivo presentato dal professionista per lo svolgimento dell'incarico per l'importo di L. 50.000.000 al netto di I.V.A., oltre ad un rimborso forfettario per spese di viaggio per complessivi L. 15.000.000;

Vista la nota predisposta dall'ing. Pier Luigi Giovannini con la quale accerta la competenza tecnica nonché la congruità del compenso proposto dal geom. Alberto Salvestroni rispetto alle modifiche predisposte all'incarico;

Visto lo schema di convenzione allegato sotto la lettera «A» come parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ordina:

1. di approvare la nuova convenzione avente ad oggetto l'incarico professionale con il geom. Alberto Salvestroni relativo alla «Attività di supporto tecnico per la gestione della emergenza ambientale della laguna di Orbetello», che sostituisce con decorrenza dal 1° luglio 1999 quella di cui all'ordinanza n. F/545 del 19 gennaio 1999;

2. di approvare lo schema della nuova convenzione allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «A»;

3. di fissare per il predetto incarico un compenso di L. 50.000.000 (Euro 25.822,84) al netto di I.V.A., oltre a un rimborso forfettario per spese di viaggio per complessive L. 15.000.000 (Euro 7.746,85);

4. di imputare gli oneri di cui al punto 3 ai fondi di cui all'ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2975/1999;

5. di comunicare la presente ordinanza al geom. Alberto Salvestroni, all'ing. Giovannini e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 15 novembre 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A1082

ORDINANZA 17 novembre 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Acquisto natante raccoglialghe. (Ordinanza n. F/767).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto e stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998;

Considerato che con ordinanza n. F/543 del 18 gennaio 1999 è stato affidato all'ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla «Assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello» e in particolare l'incarico di predisporre la soluzione tecnica per lo smaltimento delle alghe presenti in laguna;

Visto che con ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna ed è stato conseguentemente prorogato l'incarico commissariale, come espressamente rilevato dallo stesso Dipartimento della protezione civile con nota n. UL/21043/GRG.17 dell'11 giugno 1999;

Richiamato il verbale della riunione del 3 settembre 1999, agli atti dell'ufficio, con presenti vice commissario Mauro Ginanneschi, dott.ssa Cristina Francini, dott.ssa Paola Garvin, dott.ssa Simonetta Ruggiero, P.i. Dario Viti, geom. Antonio Lenzini, rag. Paola Bacchini per l'ufficio del commissario e l'ing. Rosadini per lo studio Martino e associati ed il geom. Alberto Salvestroni da cui, sulla base del piano di raccolta alghe 1999/2000, è emersa l'opportunità di acquisire un ulteriore natante da utilizzare per la raccolta delle alghe, preferibilmente usato in quanto l'acquisto risulta più conveniente del relativo noleggio;

Visto l'ordinanza commissariale n. F/545 del 19 gennaio 1999 con la quale è stato affidato al geom. Alberto Salvestroni l'incarico professionale relativo alla attività di supporto tecnico per la gestione della emergenza ambientale della laguna di Orbetello;

Considerato che nell'ambito del predetto incarico il geom. Salvestroni ha individuato quale soluzione preferibile per soddisfare le esigenze di funzionalità operativa e di convenienza economica l'acquisto di un natante prodotto dalla Ecolag S.r.l., a cui è necessario apportare alcune modifiche tecniche conseguenti al tipo di alga da raccogliere;

Vista l'offerta presentata dalla Ecolag S.r.l. di Marghera (Venezia), in data 30 settembre 1999 e successiva integrazione del 17 novembre 1999, avente ad oggetto un natante modello Ecolag X15, analogo a quello già in proprietà del commissario, per complessive L. 228.000.000 (Euro 117.752,17) oltre I.V.A.;

Visto il parere di congruità tecnica espresso dal geom. Salvestroni, agli atti dell'ufficio;

Viste le condizioni contrattuali dell'acquisto quali risultano dal preventivo presentato dalla Ecolag S.r.l. e dalla successiva nota inviata dal commissario ed accettata dalla società stessa con note del 16 novembre 1999 e 17 novembre 1999;

Visto il piano strutturale per il recupero della laguna di Orbetello approvato con ordinanza n. F/703 del 2 agosto 1999 in cui si considera determinante la disponibilità di mezzi di proprietà del gestore della laguna per ridurre le spese di noleggio ed avere maggiore flessibilità nella gestione dei programmi e ridurre i tempi di attivazione;

Richiamate le deroghe previste dall'art. 2 dell'ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998;

Ordina:

1. di procedere all'acquisto di n. 1 natante raccoglialghe usato offerto dalla Ecolag S.r.l. con sede a Marghera, modello Ecolag X15 al prezzo di L. 228.000.000 (Euro 117.752,17) oltre I.V.A., comprensivo di trasporto e alaggio, il tutto come meglio definito nei preventivi del 30 settembre 1999 e 17 novembre 1999 presentati dalla società allegati alla presente ordinanza sotto le lettere «A» e «B»;

2. di approvare le condizioni contrattuali dell'acquisto quali risultano dai medesimi preventivi allegati e dalla nota inviata dal commissario ed accettata dalla Ecolag S.r.l., agli atti dell'ufficio, in base alle quali in particolare, la consegna del natante deve essere effettuata entro il termine essenziale di 55 giorni lavorativi a partire dalla data di ricevimento dell'ordine. Per ogni giorno di ritardo della consegna verrà applicata una penale giornaliera di L. 215.000 (Euro 111,04), salvo comunque il diritto del commissario di risolvere il contratto;

3. di imputare le spese derivanti dal contratto di acquisto, come quantificate al precedente punto 1, ai fondi stanziati con ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2975/1999;

4. di incaricare l'ing. Pierluigi Giovannini di provvedere avvalendosi anche del geom. Salvestroni agli adempimenti necessari al perfezionamento del contratto di acquisto, alla immatricolazione del natante e a quant'altro necessario ad acquisirne la materiale disponibilità nei tempi compatibili con le operazioni di raccolta delle alghe in laguna;

5. di comunicare la presente ordinanza alla Ecolag S.r.l., al geom. Salvestroni, all'ing. Giovannini e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, è inoltre pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 17 novembre 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A1083

ORDINANZA 17 novembre 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Perizia per il risanamento ambientale del sito della Patanella - Primo stralcio - Rimozione delle biomasse algali stoccate nelle vasche in località Patanella. Approvazione perizia e affidamento dei lavori. (Ordinanza n. F/768).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale é stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998;

Considerato che con ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna ed è stato conseguentemente prorogato l'incarico commissariale, come espressamente rilevato dallo stesso Dipartimento della protezione civile con nota n. UL/21043/GRG.17 dell'11 giugno 1999;

Considerato che le citate ordinanze ministeriali impegnano il commissario a provvedere e completare le procedure degli interventi avviati ed a realizzare gli interventi di risanamento della laguna, nonché ad assicurare la gestione delle opere citate nelle more della individuazione del soggetto gestore ed alla realizzazione di ulteriori interventi, anche infrastrutturali, che dovessero rendersi necessari per il definitivo superamento della crisi ambientale della laguna, a completamento di quelli già realizzati;

Viste le ordinanze F/513/1998 e F/683/1999 con cui è stato affidato al dott. Lenzi un incarico di consulenza per il continuo monitoraggio finalizzato alla valutazione degli sviluppi macroalgali e di potenziali fenomeni putrefattivi onde valutare e predisporre tempestivi interventi di manutenzione della laguna;

Preso atto nel quadro dell'attività di monitoraggio degli sviluppi algali effettuata dal dott. Lenzi, nell'ambito della riunione collegiale tenutasi in Grosseto in data 24 settembre 1999, è stata evidenziata la necessità di predisporre azioni per la rimozione delle alghe nella porzione della laguna di Levante;

Considerato che, nell'ambito delle opere necessarie per la rimozione delle alghe dalla laguna, è in corso di realizzazione un sito di stoccaggio provvisorio, approvato dalla giunta provinciale con delibera n. 361 in data 22 settembre 1999;

Visto che, in considerazione della necessità di provvedere con urgenza alla ripresa dei lavori di raccolta delle alghe, è necessario ricorrere all'utilizzo delle vasche di stoccaggio provvisorie site in località «Patanella», previa rimozione di parte del materiale idoneo allo smaltimento in discarica;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/543 del 18 gennaio 1999 con cui si affida all'ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo all'assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello;

Vista la perizia redatta dall'ing. Francesco Martino avente ad oggetto «Il risanamento ambientale del sito della Patanella - Primo stralcio - Rimozione delle biomasse algali stoccate nelle vasche in località «Patanella», allegate al presente atto sotto la lettera «A»;

Ritenuto altresì di procedere allo svuotamento della vasca maggiore, prevedendo una asportazione del materiale stoccato e il successivo conferimento alla discarica del Tafone nel comune di Manciano;

Visto che l'attività di smaltimento in tale discarica è consentita in quanto le biomasse algali risultano rifiuti assimilabili agli urbani;

Considerato che per la particolarità della prestazione di servizi di cui alla perizia citata, può essere attivata una procedura di trattativa privata tra imprese idonee e di fiducia nonché dotate di idonea capacità tecnica;

Considerata l'urgenza di provvedere al più presto al trasporto delle alghe alla discarica del Tafone;

Visto il verbale di esame delle offerte redatto in data 12 novembre 1999 in cui si ritiene congruo il prezzo offerto e si propone l'aggiudicazione all'impresa Mare.A Maremma Ambiente S.r.l. in quanto il prezzo proposto è comprensivo anche di caricamento sui mezzi di trasporto e perciò più vantaggioso per l'amministrazione;

Vista la nota pervenuta in data 12 novembre 1999, agli atti dell'ufficio, con cui il comune di Orbetello, su richiesta del commissario delegato, rinuncia alla royalty di L. 2/kg per il conferimento delle alghe alla discarica del Tafone;

Visto il parere di regolarità tecnica presentato dall'ufficio del genio civile in data 20 ottobre 1999, agli atti dell'ufficio;

Preso atto che ai sensi della perizia in precedenza citata non è necessario procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione e la redazione del piano di sicurezza ex art. 12 del decreto legislativo n. 494/1996 poiché il numero di uomini giorno risulta inferiore a 100 u/g;

Visto l'importo complessivo della perizia pari a L. 103.000.000 (Euro 53.195,06) di cui L. 37.751.600 (Euro 19.497,07) per il servizio a base d'asta e L. 65.248.400 (Euro 33.697,99) per somme a disposizione;

Visto che nell'ambito delle somme a disposizione previste dal quadro economico relativo alla perizia in oggetto sono previsti a carico del commissario i seguenti oneri:

a) oneri di smaltimento alla discarica del Tafone (60L/kg) L. 30.000.000
b) ecotassa (20L/kg) .... L. 10.000.000
c) contributo al comune di Manciano (10L/kg) L. 5.000.000

Considerato che, in relazione a tali importi, verrà emessa relativa fattura a carico del commissario delegato da parte della Slia S.p.a. quale società gestore dell'impianto del Tafone;

Vista il preventivo della società Mare.A Maremma Ambiente S.r.l., pervenuto all'ufficio del commissario in data 26 ottobre 1999, agli atti dell'ufficio;

Visto lo schema di contratto tra il commissario e la società Mare.A Maremma Ambiente S.r.l., allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «B»;

Richiamate le deroghe alla normativa vigente previste dalle ordinanze Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998 e 2975/1999;

Ordina:

1. di approvare la «Perizia per il risanamento ambientale del sito della Patanella - Primo stralcio - Rimozione delle biomasse algali stoccate nelle vasche in località «Patanella» allegata al presente atto sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale;

2. di affidare a trattativa privata alla società Mare.A Maremma Ambiente S.r.l., con sede in Albinia (Grosseto), la prestazione dei servizi relativi all'oggetto della perizia, con le modalità e secondo le condizioni di cui allo schema di contratto, per l'importo di L. 37.751.600 (Euro 19.497,07);

3. di approvare lo schema di contratto tra il commissario e la società allegato al presente atto sotto la lettera «B» quale parte integrante e sostanziale;

4. di affidare all'ing. Francesco Martino la direzione lavori, nonché l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per l'avvio delle operazioni di rimozione, trasporto e smaltimento in discarica;

5. di disporre che le alghe raccolte siano smaltite presso l'impianto del Tafone nel comune di Manciano previa pesatura alla stazione di pressatura in località «La Torba» (comune di Capalbio) con gli oneri a carico del commissario già indicati tra le somme a disposizione del quadro economico;

6. di imputare gli oneri complessivi di L. 103.000.000 di cui L. 37.751.600 per la prestazione del servizio e L. 65.248.400 per somme a disposizione ai fondi di cui alla ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2975/1999;

7. di trasmettere la presente ordinanza alla Mare.A Maremma Ambiente S.r.l., alla Slia S.p.a., all'ing. Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 17 novembre 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A1084

ORDINANZA 17 novembre 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Ordinanza commissariale n. F/692 del 13 luglio 1999: affidamento di fornitura e posa in opera di serre di copertura per la realizzazione di una stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali. (Ordinanza n. F/769).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998;

Considerato che con ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna ed è stato conseguentemente prorogato l'incarico commissariale, come espressamente rilevato dallo stesso Dipartimento della protezione civile con nota prot. UL/21043/GRG.17 dell'11 giugno 1999;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/543 del 18 gennaio 1999 con la quale viene affidato l'incarico professionale al dott. ing. Francesco Martino per attività di assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna;

Preso atto che con ordinanza commissariale n. F/692 del 13 luglio 1999 è stata approvata la perizia per la realizzazione di una stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in laguna, redatta dall'ing. Francesco Martino;

Visto che con successiva ordinanza n. F/717 dell'11 agosto 1999 è stato, tra l'altro, autorizzato l'affidamento dei lavori a trattativa privata successivamente all'approvazione del progetto da parte della provincia di Grosseto;

Visto che il progetto sopra citato è stata approvato, ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997 e della legge regionale n. 25/1998, dalla giunta provinciale di Grosseto con delibera n. 361 del 22 settembre 1999, su parere favorevole da parte della conferenza provinciale per gestione dei rifiuti del 19 agosto 1999;

Considerata l'urgenza di realizzare la predetta stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in laguna in vista del prossimo avvio di nuove operazioni di raccolta;

Valutato, che sulla base della relazione dell'ing. Pierluigi Giovannini, agli atti dell'ufficio, si è proceduto con ordinanza F/748 del 4 ottobre 1999 all'affidamento dei lavori edili previsti dal citato progetto separatamente dalla fornitura e montaggio delle serre di copertura dell'impianto;

Visto il Q.E. relativo alla fornitura elaborato dall'ing. Martino e allegato alla presente ordinanza (allegato A);

Considerato che per la particolarità della suddetta fornitura e posa in opera può essere attivata una procedura di trattativa privata tra imprese idonee e di fiducia nonché dotate di idonea capacità tecnica;

Visto il verbale di esame delle offerte del 29 ottobre 1999 agli atti dell'ufficio, da cui risulta che l'offerta della ditta Serre Campioni S.n.c. con un importo complessivo di L. 117.170.000 da realizzarsi in 60 giorni dalla data di conferma dell'ordine, salvo condizioni meteorologiche avverse, rappresenta l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura e la posa in opera delle serre di copertura sopra citato alla ditta Serre Campioni S.n.c. con sede in via G. Amendola, 26 - 51010 S. Lucia Uzzano (Pistoia);

Visto il piano di sicurezza elaborato dell'ing. Martino per la fornitura e posa in opera in oggetto allegato alla presente ordinanza (allegato B);

Ritenuto di confermare l'incarico, all'ing. Francesco Martino di coordinatore del piano della sicurezza nonché di direzione e contabilità dei lavori, i cui costi sono già computati nel Q.E. dei lavori edili approvati con ordinanza n. F/748;

Visto che per le strutture oggetto della fornitura ai sensi dell'art. 4, sesto comma, legge n. 1086/1971 non è necessario presentare denuncia al competente ufficio del genio civile;

Vista la bozza di contratto tra il commissario e la Serre Campioni S.n.c. allegata in schema alla presente ordinanza sotto la lettera «C»;

Richiamate le deroghe alla normativa vigente previste dalle ordinanze Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998 è 2975/1999;

Ordina:

1. di approvare il Q.E. relativo alla fornitura e posa in opera allegato quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza sotto la lettera «A»;

2. di approvare il piano di sicurezza elaborato dall'ing. Martino ed allegato quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza sotto la lettera «B»;

3. di affidare alla ditta Serre Campioni S.n.c. con sede in via G. Amendola, 26 - 51010 S. Lucia Uzzano (Pistoia) per la fornitura e posa in opera delle serre di copertura come specificati nella perizia approvata con ordinanza n. F/692/1999, per un importo complessivo di L. 117.170.000 (Euro 60.513,25) oltre I.V.A. da realizzarsi in 60 giorni lavorativi dalla data di conferma dell'ordine, salvo condizioni meteorologiche avverse;

4. di approvare la bozza di contratto tra il commissario e la società allegata sotto la lettera «C» quale parte integrante e sostanziale;

5. di confermare l'incarico di coordinatore della sicurezza nonché della direzione e contabilità dei lavori al dott. ing. Francesco Martino;

6. di imputare gli oneri complessivi derivanti dal quadro economico pari a L. 117.170.000 (Euro 60.513,25) oltre I.V.A. ai fondi di cui all'ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2975/1999;

7. di trasmettere la presente ordinanza alla ditta Serre Campioni S.n.c., all'ing. Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 17 novembre 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A1085

ORDINANZA 18 novembre 1999.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1° ottobre 1998 nelle provincie di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture - II Stralcio. Intervento n. 350: «Sistemazione idrogeologica area 2 (Lombrici - Metato)». Ente attuatore: comune di Camaiore. Importo L. 1.550.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. G/770).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE - OTTOBRE 1998

(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 - Ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle provincie di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e 1°ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1 comma 2 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 25 gennaio 1999;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/608 del 23 aprile 1999 con la quale è stato approvato il secondo stralcio del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 26 giugno 1999 limitatamente agli interventi finanziati con i fondi di cui all'ordinanza n. 2880/1998;

Considerato che con nota del 13 settembre 1999 il Dipartimento della protezione civile ha preso atto degli interventi previsti nel secondo stralcio del piano approvato con ordinanza G/608/1999 finanziati ai sensi del decreto-legge n. 180/1998 convertito con legge n. 267/1998, con conseguente decorrenza dalla medesima data dei termini per la consegna dei lavori e per l'ultimazione delle opere;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi dei punti 2.1 e 2.2 dell'ordinanza n. G/550/1999;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. G/550;

Rilevato che nel piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/608 del 23 aprile 1999 è stato inserito il seguente intervento n. 350: «Sistemazione idrogeologica area 2 (Lombrici - Metato)» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo di L. 1.550.000.000;

Visto che in data 15 novembre 1999 con nota n. 2813 di prot. il comune di Camaiore - ente attuatore - ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta municipale n. 515 del 12 novembre 1999 che presenta il seguente quadro economico:

A. - Per lavori	L. 1.152.000.000
A.1 - per oneri della sicurezza	L. 5.500.000
Totale importo lavori	L. 1.157.500.000
B. - Per somme a disposizione:	
b.1 - per I.V.A.	L. 231.500.000
b.2 - per spese tecniche, D.L., contabilità, coord. sicurezza	L. 138.973.969
b.3 - per indagini geotecniche	L. 10.800.000
b.4 - per espropri e imprevisti	L. 11.226.031
Totale somme a disposizione	L. 392.500.000
C. - Totale complessivo	L. 1.550.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che *a)* il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/1999; *b)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto del progetto relativo considerato l'esito positivo dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2853/1998;

Ordina:

1. è preso atto del progetto relativo all'intervento n. 350: «Sistemazione idrogeologica area 2 (Lombrici - Metato)» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo L. 1.550.000.000;

2. la prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento;

3. la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;

4. di trasmettere al comune di Camaiore la presente ordinanza.

Firenze, 18 novembre 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A1086

ORDINANZA 18 novembre 1999.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1° ottobre 1998 nelle provincie di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture - II Stralcio. Intervento n. 351: «Sistemazione idrogeologica area 3 (Pieve - Agliana - Buchignano)». Ente attuatore: comune di Camaiore. Importo L. 1.105.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. G/771).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE - OTTOBRE 1998

(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 - Ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle provincie di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e 1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1 comma 2 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 25 gennaio 1999;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/608 del 23 aprile 1999 con la quale è stato approvato il secondo stralcio del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 26 giugno 1999 limitatamente agli interventi finanziati con i fondi di cui all'ordinanza n. 2880/1998;

Considerato che con nota del 13 settembre 1999 il Dipartimento della protezione civile ha preso atto degli interventi previsti nel secondo stralcio del piano approvato con ordinanza n. G/608/1999 finanziati ai sensi del decreto-legge n. 180/1998 convertito con legge n. 267/1998, con conseguente decorrenza dalla medesima data dei termini per la consegna dei lavori e per l'ultimazione delle opere;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi dei punti 2.1 e 2.2 dell'ordinanza n. G/550/1999;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. G/550;

Rilevato che nel piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/608 del 23 aprile 1999 è stato inserito il seguente intervento n. 351: «Sistemazione idrogeologica area 3 (Pieve - Agliana - Buchignano)» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo di L. 1.105.000.000;

Visto che in data 10 novembre 1999 con nota n. 2793 di prot. il comune di Camaiore - ente attuatore - ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta municipale n. 509 dell'8 novembre 1999 che presenta il seguente quadro economico:

A. - Per lavori	L.	800.000.000
A.1 - Per oneri della sicurezza	L.	10.000.000
Totale importo lavori	L.	810.000.000
B. - Per somme a disposizione:		
b.1 - per I.V.A.	L.	162.000.000
b.2 - per progettazione, D.L., assistenza collaudo ecc.	L.	89.864.833
b.3 - per occupazioni ed espropri, spost. servizi, imprev., ecc.	L.	8.653.736
b.4 - per spese tecniche coord. sicurezza progett. e esec.	L.	19.904.431
b.5 - per indagini geognostiche	L.	14.577.000
Totale somme a disposizione	L.	295.000.000
C. - Totale complessivo	L.	1.105.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che *a)* il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/1999; *b)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto del progetto relativo considerato l'esito positivo dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2853/1998;

Ordina:

1. è preso atto del progetto relativo all'intervento n. 351: «Sistemazione idrogeologica area 3 (Pieve - Agliana - Buchignano)» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo L. 1.105.000.000;

2. la prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento;

3. la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse;

4. di trasmettere al comune di Camaiore la presente ordinanza.

Firenze, 18 novembre 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A1087

ORDINANZA 18 novembre 1999.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1° ottobre 1998 nelle provincie di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture - II Stralcio. Intervento n. 353: «Sistemazione idrogeologica area 1 (Pedona)». Ente attuatore: comune di Camaiore. Importo L. 1.490.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. G/772).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE - OTTOBRE 1998
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 - Ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle provincie di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e 1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1 comma 2 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle intrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 25 gennaio 1999;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/608 del 23 aprile 1999 con la quale è stato approvato il secondo stralcio del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 26 giugno 1999 limitatamente agli interventi finanziati con i fondi di cui all'ordinanza n. 2880/1998;

Considerato che con nota del 13 settembre 1999 il Dipartimento della protezione civile ha preso atto degli interventi previsti nel secondo stralcio del piano approvato con ordinanza n. G/608/1999 finanziati ai sensi del decreto-legge n. 180/1998 convertito con legge n. 267/1998, con conseguente decorrenza dalla medesima data dei termini per la consegna dei lavori e per l'ultimazione delle opere;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi dei punti 2.1 e 2.2 dell'ordinanza n. G/550/1999;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. G/550;

Rilevato che nel piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/608 del 23 aprile 1999 è stato inserito il seguente intervento n. 353: «Sistemazione idrogeologica area 1 (Pedona)» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo di L. 1.490.000.000;

Visto che in data 12 novembre 1999 con nota n. 2802 di prot. il comune di Camaiore - ente attuatore - ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera di giunta municipale n. 511 del 10 novembre 1999 che presenta il seguente quadro economico:

A. - Per lavori	L. 1.080.000.000
A.1 - Per oneri della sicurezza	L. 20.000.000
Totale importo lavori . .	L. 1.100.000.000
B. - Per somme a disposizione:	
b.1 - per I.V.A.	L. 220.000.000
b.2 - per progett., D.L. e contabilità, coord. sicurezza	L. 148.960.800
b.3 - per espropri, imprev., indagini e arrot.	L. 21.039.200
Totale somme a disposizione . . .	L. 390.000.000
C. - Totale complessivo	L. 1.490.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che *a)* il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 5.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550199; *b)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto del progetto relativo considerato l'esito positivo dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2853/1998;

Ordina:

1. è preso atto del progetto relativo all'intervento n. 353: «Sistemazione idrogeologica area 1 (Pedona)» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo L. 1.490.000.000;

2. la prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento;

3. la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai tini delle verifiche specificate nelle premesse;

4. di trasmettere al comune di Camaiore la presente ordinanza.

Firenze, 18 novembre 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A1088

ORDINANZA 23 novembre 1999.

Eventi alluvionali del giugno 1996 - Ordinanza n. 2449/1996 - piano degli interventi. Ottava rimodulazione approvata con ordinanza commissariale n. 581 del 28 marzo 1999. - Legge regionale n. 64 dell'11 agosto 1997. Affidamento incarico professionale. (Ordinanza n. 773).

IL SUB COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 - Ordinanza della Presidenza della giunta regionale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina Paolo Fontanelli, sub commissario, in conformità di quanto previsto nell'ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996, con tutti i poteri amministrativi e tecnici attribuiti al commissario, da esercitare tramite l'adozione di proprie ordinanze;

Considerato che nell'ambito delle zone colpite dagli eventi calamitosi del 19 giugno 1996 i piu gravi effetti distruttivi si sono verificati nella frazione di Cardoso - Valiventri del comune di Stazzema, abitato completamente distrutto dal fiume Versilia con perdite di vite umane oltreché ingenti danni materiali;

Preso atto pertanto che ai fini della ricostruzione della frazione di Cardoso - Valiventri di Stazzema sono stati adottati specifici provvedimenti per garantire il ripristino delle normali condizioni di vita;

Vista in particolare la legge regionale n. 64 dell'11 agosto 1997 relativa a «Disposizioni per gli interventi a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi verificatisi in Toscana del 19 giugno 1996», in particolare l'art. 3-*bis* comma 1, secondo cui al fine di ripristinare nel comune di Stazzema frazione di Cardoso adeguate condizioni di vita e per agevolare la permanenza dei residenti che, a seguito degli eventi alluvionali del giugno 1996, abbiano subito la distruzione o il danneggiamento irreparabile degli immobili di residenza, la regione Toscana concorre al finanziamento degli interventi previsti in un apposito piano di recupero approvato dal comune di Stazzema avente ad oggetto la costruzione, tramite Ater di Lucca, di alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

Visto il piano di recupero dell'abitato di Cardoso - Valiventri approvato dal comune di Stazzema con delibera di consiglio comunale finalizzato alla ricostruzione del tessuto urbanistico, redatto dallo studio architetti associati - Mauro Ciampa e Piero Lazzeroni con sede a Pisa;

Considerato che sotto il profilo della messa in sicurezza la frazione di Cardoso - Valiventri è oggetto di numerosi interventi finalizzati alla sistemazione della viabilità, alla messa in sicurezza dei versanti nonché alla realizzazione delle opere idrauliche per il ripristino dell'abitato, previsti nell'ottava rimodulazione del piano approvata con ordinanza n. 581 del 28 marzo 1999 e nel terzo stralcio - seconda fase - prima parte approvata con decreto del presidente della giunta regionale n. 149 del 28 aprile 1999;

Preso atto che fin dall'avvio delle opere si è evidenziata la necessità di un unico coordinamento sia nella fase progettuale che in quella esecutiva, per assicurare la coerenza complessiva degli interventi di completamento con le linee direttrici architettoniche ed urbanistiche scaturenti dal piano di recupero;

Ravvisata pertanto la necessità condivisa dall'amministrazione comunale di Stazzema di assicurare il coordinamento fra gli oltre n. 10 interventi che interessano l'abitato di Cardoso - Valiventri e delle relative fasi di attuazione con il piano di recupero;

Considerato che tale attività coordinamento può essere efficacemente esplicata dagli stessi professionisti incaricati della redazione del piano di recupero, i quali rivestono in rapporto alla specifica professionalità la capacità professionale e l'esperienza necessaria ad effettuare tale incarico;

Ritenuto pertanto di individuare negli architetti M. Ciampa e P. Lazzeroni - Studio architetti associati - con sede a Pisa i professionisti idonei all'espletamento del suddetto incarico;

Preso atto che nell'ottava rimodulazione approvata con ordinanza n. 581 del 28 marzo 1999 è configurato l'incarico specifico per il coordinamento degli interventi nell'abitato di Cardoso e Valiventri relativamente alla parte architettonica degli stessi;

Vista la proposta di notula presentata dai professionisti sulla base della quale è stato previsto l'incarico nel piano per un importo di L. 53.361.024 tenuto conto della complessità delle attività, del numero degli interventi da seguire e della necessità di assicurare una presenza continuativa sul posto;

Vista la necessità di formalizzare il suddetto incarico;

Visto l'art. 8 dell'ordinanza ministeriale n. 2449/1996, in particolare il comma 4 relativo alle deroghe normative consentite per l'affidamento degli incarichi e degli interventi previsti nel piano;

Visto lo schema di contratto allegato al presente atto sotto la lettera «A»;

Ordina:

1. di affidare allo studio architetti associati - Mauro Ciampa e Piero Lazzeroni l'incarico professionale relativo al «Coordinamento architettonico ed urbanistico degli interventi finalizzati alla ricostruzione dell'abitato della frazione di Cardoso e Valiventri nel comune di Stazzema» per l'importo di L. 53.361.024 comprensivo di I.V.A. ed oneri previdenziali;

2. tale compenso fa carico al fondo per le progettazioni di cui all'ottava rimodulazione del piano degli interventi approvata con ordinanza commissariale n. 581 del 26 marzo 1999;

3. di approvare lo schema di contratto allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «A»;

4. l'incarico deve svolgersi nei tempi determinati dal suddetto contratto e secondo tutte le altre condizioni ivi specificate.

Firenze, 23 novembre 1999

Il sub commissario: FONTANELLI

00A1089

ORDINANZA 24 novembre 1999.

Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica (art. 1 comma 2 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998, art. 2 ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2880 del 13 novembre 1998). Interventi urgenti ed indifferibili. (Ordinanza n. G/774).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE - OTTOBRE 1998
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 - Ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale all'art. 1 il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 per gli interventi urgenti connessi agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato nel periodo tra il 28 settembre e il 1° ottobre, ed in particolare i comuni di Camaiore, Pietrasanta, Massarosa, della provincia di Lucca e i comuni di Prato e di Montemurlo della provincia di Prato;

Visto l'art. 1 comma 2 della predetta ordinanza secondo cui il commissario delegato adotta d'intesa con la competente autorità di Bacino, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale* avvenuta in data 8 ottobre 1998, un piano di interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica nel limite delle disponibilità della somma di lire 15 miliardi stanziata all'art. 3 comma 1;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2880 del 13 novembre 1998 con la quale all'art. 2 la regione Toscana, per le finalità di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2853/1998, è autorizzata a contrarre un mutuo ventennale per ulteriori 24 miliardi;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/533 del 4 dicembre 1998 con cui il commissario delegato ha approvato il primo stralcio del piano degli interventi straordinari per il ripristino delle intrastrutture per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica, di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota n. prot. 1774 del 24 gennaio 1999;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/608 del 23 aprile 1999 con cui il commissario delegato ha approvato il secondo stralcio del piano degli interventi straordinari, di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 10 giugno 1999;

Verificato che a seguito delle ultime precipitazioni nel periodo tra il 20 - 21 ottobre 1999, come risulta dalle note n. 2624 e n. 2628 di prot. del 21 ottobre 1999 del comune di Camaiore, è divenuta urgente ed indifferibile l'immediata realizzazione di interventi programmati a valere sulla prossima rimodulazione del piano nonché l'integrazione di finanziamento di interventi già previsti nel primo e nel secondo stralcio per fronteggiare l'aggravamento delle situazioni di pericolo incombenti per la pubblica e privata incolumità;

Vista la nota del 19 novembre 1999 n. prot. 101/13218/8.31/A con cui si è provveduto ad informare il Dipartimento della protezione civile di quanto sopra indicato;

Considerato che per la realizzazione degli interventi in oggetto per la somma complessiva di L. 2.200.000.000 possono essere utilizzate le risorse disponibili di cui alle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853/1998 e n. 2880/1998;

Vista la necessità e l'urgenza di procedere all'immediata attuazione dei suddetti interventi e la conseguente incompatibilità degli stessi con la tempistica di approvazione ed operatività della rimodulazione del piano;

Vista pertanto la necessità di autorizzare la realizzazione dei suddetti interventi, con decorrenza dei termini per la consegna dei lavori e per l'ultimazione delle opere dalla data del presente provvedimento;

Considerato che gli stessi interventi saranno riallocati, ai fini della presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile, nella rimodulazione del primo e del secondo stralcio del piano sopra indicata che sarà approvata dal commissario delegato;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999 con la quale è stato approvato il disciplinare per l'attuazione degli interventi ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2853/1998;

Visti gli interventi indicati nella tabella allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

Vista l'intesa dell'autorità di Bacino;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2853/1998;

Ordina:

1. è autorizzata l'immediata attuazione degli interventi straordinari di emergenza e di prevenzione per il ripristino delle infrastrutture, per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica indicati nella tabella allegata alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale;

2. i suddetti interventi per i motivi di cui in narrativa sono dichiarati urgenti ed indifferibili;

3. alla realizzazione degli interventi in oggetto è fatto fronte per la somma complessiva di L. 2.200.000.000 con i finanziamenti disponibili di cui alle ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853/1998 e n. 2880/1998;

4. i termini di attuazione degli interventi di cui ai punti 3.9 e 3.11 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/1999 decorrono dalla data del presente provvedimento;

5. i suddetti interventi saranno ricompresi nella rimodulazione del primo e secondo stralcio del piano sopra indicata, la quale sarà oggetto di successivo provvedimento di approvazione da parte del commissario e di presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile;

6. il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato facente parte integrante e sostanziale, è trasmesso al Dipartimento della protezione civile e agli enti attuatori;

7. il presente provvedimento è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Toscana ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge regionale n. 18/1996.

Firenze, 24 novembre 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A1090

ORDINANZA 24 novembre 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Approvazione del trattamento biologico sperimentale dei fanghi superficiali della laguna. (Ordinanza n. F/775).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della regione Toscana è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali competenti;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998;

Considerato che con ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna ed è stato conseguentemente prorogato l'incarico commissariale, come espressamente rilevato dallo stesso Dipartimento della protezione civile con nota n. UL/21043/GRG.17 dell'11 giugno 1999;

Considerato che le citate ordinanze ministeriali impegnano il commissario a provvedere a completare le procedure degli interventi avviati ed a realizzare gli interventi di risanamento della laguna, nonché ad assicurare la gestione delle opere citate nelle more della individuazione del soggetto gestore ed alla realizzazione di ulteriori interventi, anche infrastrutturali, che dovessero rendersi necessari per il definitivo superamento della crisi ambientale della laguna, a completamento di quelli già realizzati;

Ritenuto di valutare, al fine di allontanare i sedimenti, un'ipotesi alternativa di intervento ad integrazione del progetto di smaltimento in via di definizione;

Vista la relazione, agli atti dell'ufficio, relativa al sopralluogo effettuato dal gruppo Bioflex in data 28 giugno 1999 a seguito del quale la stessa proponeva un biotrattamento progressivo con l'applicazione di mix batterio enzimatico al fine di limitare la generazione di odori, l'eutrofizzazione e prevenire la sovrapproduzione di fanghi;

Visto il verbale di riunione, agli atti dell'ufficio, avvenuta in data 8 luglio 1999 presso l'ufficio del commissario delegato, alla quale hanno partecipato il gruppo Bioflex, l'Arpat, lo studio Martino associati, l'ufficio del commissario;

Preso atto che nel corso della suddetta riunione la Bioflex ha consegnato materiale illustrativo della propria attività, garantendo la qualità e la sicurezza delle operazioni;

Considerato che l'intervento della biodegradazione mediante batteri selezionati potrebbe risultare utile sia per intervenire sulle aree di più difficile accesso, sia per fronteggiare situazioni di emergenza nel periodo estivo;

Richiamato il parere tecnico favorevole relativo alla sperimentazione del trattamento di cui all'oggetto in un'area confinata, espresso dal gruppo di studio formato dal dott. Mario Bucci (Arpat), dott. Mauro Lenzi (biologo convenzionato col commissario), dott. Luigi Spadafina (Arpat) in data 27 ottobre 1999, agli atti dell'ufficio;

Visto che, come risulta dal sopraccitato parere, l'area della darsena del vecchio aeroporto idrovolanti, nell'abitato di Orbetello, presenta le caratteristiche necessarie e viene pertanto ritenuta idonea;

Considerato che la società proponente, tramite la società Proteo appartenente al gruppo Bioflex, ha presentato in data 5 novembre 1999 un'offerta relativa ad una prima fase di trattamento per un importo a L. 18.000.000 (Euro 9.296,22) oltre I.V.A., che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale sotto la lettera «A»;

Preso atto che, ove necessario, potrà essere realizzata una seconda fase di trattamento qualora a seguito di rilievi effettuati si rivelasse opportuno un trattamento suppletivo;

Preso atto che il gruppo di studio ha individuato nel documento sopraccitato i tre punti di campionamento in cui eseguire i prelievi secondo le modalità descritte;

Considerato che i costi dei campionamenti effettuati dall'Arpat sono a carico del commissario straordinario e sono determinati in base alla convenzione tra il commissario straordinario e l'Arpat approvata con ordinanza n. F/742 del 22 settembre1999;

Visto il parere tecnico favorevole espresso in data 5 novembre 1999 agli atti dell'ufficio dall'ing. Pierluigi Giovannini, responsabile dell'area di progetto «Gestione commissariale per l'emergenza ambientale della laguna di Orbetello», in cui si ritiene opportuno eseguire la sperimentazione in oggetto affidando alla società Proteo del Gruppo Bioflex la fornitura dei materiali di cui all'offerta;

Considerato che nel sopraccitato parere l'ing. Giovannini, stima in L. 4.500.000 il costo delle analisi relative a sei campionamenti per ciascuna delle tre stazioni di controllo;

Richiamate le deroghe alla normativa vigente utilizzabili dal commissario delegato previste dalle ordinanze Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998 e n. 2975/1999;

Ordina:

1. di approvare la sperimentazione trattamento biologico sperimentale dei fanghi superficiali della laguna;

2. di affidare alla società Proteo S.r.l. con sede in via dei Pirenei 23 - 00144 Roma, appartenente al gruppo Bioflex la fornitura e posa in opera dei biofiltri erogatori e dei batteri naturali come meglio specificato nell'offerta di cui all'allegato, per un importo complessivo di L. 18.000.000 (Euro 9.296,22) oltre I.V.A.;

3. di affidare all'Arpat la vigilanza circa la posa in opera dei biofiltri nonché le attività di monitoraggio della sperimentazione. A tali fini l'Arpat provvederà alla realizzazione delle analisi concordate nel corso della riunione in data 19 ottobre 1999 risultante da relativo verbale agli atti;

4. per il suddetto incarico è corrisposto all'Arpat il costo delle analisi effettuate nella misura delineata nella convenzione tra l'Arpat ed il commissario delegato approvata con ordinanza n. F/742 del 22 settembre 1999;

5. di affidare al geom. Antonio Lenzini dell'ufficio di Grosseto del commissario la certificazione della regolare esecuzione della fornitura e posa in opera dei materiali di cui all'oggetto;

6. di imputare la spesa di cui al punto 2, ammontante complessivamente a L. 18.000.000 oltre I.V.A. ai fondi di cui all'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per la protezione civile n. 2975/1999 del 15 aprile 1999;

7. di imputare la spesa di cui al punto 4, ammontante complessivamente a L. 4.500.000 (Euro 2.324,06), ai fondi di cui all'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per la protezione civile n. 2975/1999 del 15 aprile 1999;

8. di trasmettere la presente ordinanza al comune di Orbetello, alla società Proteo del gruppo Bioflex, all'Arpat e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporre la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana;

Firenze, 24 novembre 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A1091

ORDINANZA 24 novembre 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori relativi al completamento per la realizzazione della fognatura di collegamento Talamone Fonteblanda. Impianto depurazione di Albinia nel comune di Orbetello. Proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori. (Ordinanza n. F/776).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998;

Considerato che con ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna ed è stato conseguentemente prorogato l'incarico commissariale, come espressamente rilevato dallo stesso Dipartimento della protezione civile con nota n. UL/21043/GRG.17 dell'11 giugno 1999;

Considerato che le citate ordinanze ministeriali impegnano il commissario a provvedere e completare le procedure degli interventi avviati ed a realizzare gli interventi di risanamento della laguna, nonché ad assicurare la gestione delle opere citate nelle more della individuazione del soggetto gestore ed alla realizzazione di ulteriori interventi, anche infrastrutturali, che dovessero rendersi necessari per il definitivo superamento della crisi ambientale della laguna, a completamento di quelli già realizzati;

Vista l'ordinanza commissariale n. 40 dell'11 maggio 1995 con la quale viene affidato l'incarico professionale al dott. ing. Liciano Lotti per attività di assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna e l'ordinanza n. 94 del 29 dicembre 1995 con cui viene incaricato anche della direzione lavori e contabilità;

Richiamata l'ordinanza n. F/700 con cui si affidano alla ditta S.I.C.I.E.T. S.r.l. i lavori relativi al completamento per la realizzazione della fognatura di collegamento Talamone-Fonteblanda. Impianto di depurazione di Albinia;

Preso atto che nella nota trasmessa in data 3 novembre 1999 agli atti dell'Ufficio la S.I.C.I.E.T. S.r.l., ditta affidataria dei lavori, richiede per la conclusione delle opere in oggetto una proroga di 40 giorni e cioè fino al 14 dicembre 1999, imputando il ritardo per l'ultimazione dei lavori sia alle difficoltà incontrate nell'esecuzione delle opere civili a causa delle difficili condizioni climatiche dell'ultimo periodo di esecuzione dei lavori, sia alle difficoltà riscontrate nell'approvvigionamento dei materiali speciali, quali apparecchiature elettroniche, valvole e attuatori automatici, necessari per l'esecuzione delle opere elettromeccaniche;

Considerato che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato stabilito nella perizia approvata con ordinanza n. F/700 del 19 luglio 1999 in 100 giorni lavorativi che decorrono dal verbale di consegna dei lavori;

Verificato che, come risulta dal verbale di consegna dei lavori redatto all'ing. Liciano Lotti in data 2 agosto 1999, agli atti dell'ufficio, i lavori in oggetto avrebbero dovuto concludersi il 4 novembre 1999;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta di proroga di 40 giorni, presentato dall'ing. Liciano Lotti, in qualità di direttore dei lavori, presentata in data 9 novembre 1999, agli atti dell'ufficio;

Richiamate le deroghe alla normativa vigente previste dalle ordinanze del Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998 e n. 2975/1999;

Ordina:

1. di concedere alla ditta S.I.C.I.E.T. S.r.l. una proroga di 40 giorni, fino al 14 dicembre 1999, per l'ultimazione dei lavori relativi al completamento della fognatura di collegamento Talamone-Fonteblanda-Albinia, affidati con ordinanza n. F/700 del 19 luglio 1999;

2. di trasmettere la presente ordinanza alla S.I.C.I.E.T. S.r.l. e all'ing. Lotti nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana

Firenze, 24 novembre 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A1092

ORDINANZA 24 novembre 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Realizzazione di una stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in laguna. Proroga dei termini per l'occupazione d'urgenza. (Ordinanza n. F/777).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998;

Considerato che con ordinanza n. F/543 del 18 gennaio 1999 è stato affidato all'ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla «Assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello» e in particolare l'incarico di predisporre la soluzione tecnica per lo smaltimento delle alghe presenti in laguna;

Considerato che con ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna ed è stato conseguentemente prorogato l'incarico commissariale, come espressamente rilevato dallo stesso Dipartimento della protezione civile con nota n. UL/21043/GRG.17 dell'11 giugno 1999;

Accertato che per la continuazione di raccolta algale, anche negli anni a venire, è necessario provvedere allo stoccaggio di tali masse algali e al loro definitivo smaltimento e alla realizzazione di una struttura fissa adeguata allo stoccaggio delle alghe stesse e che tale opera corrisponde ad una parte del progetto generale di risanamento della laguna di Orbetello;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/692 del 13 luglio 1999 con la quale si approva la perizia avente ad oggetto «Stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in laguna», redatta dall'ing. Francesco Martino su incarico del vice commissario delegato in base alla propria ordinanza n. F/543 del 18 gennaio 1999;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Grosseto n. 361 del 22 settembre 1999 con la quale si approva il progetto e si autorizza la realizzazione degli interventi;

Tenuto conto che tale approvazione, ai sensi della legge regionale n. 25/1998, produce gli effetti di cui all'art. 27, comma 5 del decreto legislativo n. 22/1997, costituendo, pertanto, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

Visto che per l'esecuzione di tale opera, con ordinanze n. F/743 del 27 settembre 1999 e n. F/747 del 1° ottobre 1999 è stata disposta l'occupazione d'urgenza del terreno su cui deve essere realizzata;

Atteso che i lavori predetti sono stati oggetto di sospensione in quanto non si poteva procedere regolarmente ed utilmente a causa delle avverse condizioni meteorologiche;

Considerato quindi, che in conseguenza della loro sospensione non è stato possibile terminare gli stessi né effettuare l'espropriazione del terreno nei termini stabiliti;

Tenuto conto altresì, dei successivi stralci che dovranno essere realizzati per il completamento delle opere che determineranno conseguentemente il protrarsi dei lavori;

Ritenuto pertanto, per le suddette motivazioni, di prorogare di due anni il termine di fine lavori, dell'occupazione d'urgenza e delle pratiche espropriative previste nelle citate ordinanze n. F/743/1999 e n. F/747/1999;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze del Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998 e 2975/1999 tra cui, in particolare, quelle alla legge n. 2359/1865, art. 18, legge n. 1/1978, artt. 3 e 4, legge n. 685/1971, artt. 10 e 20;

Ordina:

1. di prorogare di anni 2 (due) per i motivi espressi in premessa, i termini di fine lavori, di occupazione d'urgenza ed espropriazione, relativi alla «Realizzazione di una stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in laguna», prevista dalle ordinanze n. F/743 del 27 settembre 1999 e n. F/747 del 1° ottobre 1999;

2. di provvedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari del fondo asservente sigg. Convitto Giovanni, Lupo Franco, Baffigi Monica;

3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del comune di Orbetello e al suo inserimento nel F.A.L. della provincia di Grosseto;

4. di comunicare la presente ordinanza all'ing. Martino e al comune di Orbetello. È inoltre pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 24 novembre 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A1093

ORDINANZA 26 novembre 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Trattamento terziario per il riuso dell'acqua nel depuratore di Terrarossa. Completamento dei lavori. Autorizzazione al ricorso della consulenza del dott. ing. Pagliai. (Ordinanza n. F/778).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998;

Considerato che con ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna ed è stato conseguentemente prorogato l'incarico commissariale, come espressamente rilevato dallo stesso Dipartimento della protezione civile con nota n. UL/21043/GRG.17 dell'11 giugno 1999;

Considerato che le citate ordinanze ministeriali impegnano il commissario a provvedere e completare le procedure degli interventi avviati ed a realizzare gli interventi di risanamento della laguna nonché ad assicurare la gestione delle opere citate nelle more della individuazione del soggetto gestore realizzazione di ulteriori interventi, anche infrastrutturali, che dovessero rendersi necessari per il definitivo superamento della crisi ambientale della laguna, a completamento di quelli già realizzati;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 231 del 2 luglio 1997 e relativo contratto di appalto stipulato in data 11 luglio 1997 n. 913 di rep., sono stati assegnati alla Impresa «Eureco S.p.a. e Sider-Almagià S.p.a.», in A.t.i., i lavori di realizzazione del trattamento terziario per il riuso dell'acqua dell'impianto di depurazione di Terrarossa;

Vista l'ordinanza commissariale n. 234 del 2 luglio 1997 con la quale l'ing. Massimo Luschi viene incaricato della direzione dei lavori;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/750 del 6 ottobre 1999 con cui è approvata la perizia suppletiva e di variante, avente ad oggetto il «Trattamento terziario per il riuso dell'acqua nel depuratore di Terrarossa. Completamento dei lavori» redatta dall'ing. Massimo Luschi, nella qualità di direttore dei lavori;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. 4 del 26 settembre 1994 con cui si nominava la commissione di collaudo costituita dal dott. ing. Cesare Billi, prof. ing. Antonio Ludovico, l'ing. Gianfranco Savelli, tutti iscritti all'Albo degli ingegneri della Provincia di Grosseto rispettivamente ai numeri 33, 143 e 117;

Considerato che la suddetta commissione di collaudo ha richiesto con nota in data 3 maggio 1999, agli atti dell'ufficio, la possibilità di avvalersi della consulenza e dell'ausilio di un ingegnere specialista di comprovata competenza ed esperienza individuato nella persona dell'ing. Francesco Pagliai, onde procedere alle verifiche delle apparecchiature elettroniche, elettriche ed elettromeccaniche degli impianti dell'opera di cui all'oggetto;

Vista la nota tecnica n. 8647 del 1° giugno 1999 redatta dall'ing. Luca Carretti, in qualità di capo dei lavori, in cui si esprime parere favorevole al ricorso alla suindicata collaborazione;

Vista la proposta di notula presentata dall'ing. Pagliai in data 12 aprile 1999 per un importo complessivo di L. 5.500.000 oltre I.V.A.;

Verificato che tali maggiori oneri possono essere imputati alle somme a disposizione previste nel quadro economico così come risulta dalla nota redatta in data 23 settembre 1999 dall'ing. Massimo Luschi, in qualità di direttore dei lavori incaricato con ordinanza commissariale n. F/750 del 6 ottobre 1999;

Richiamate le deroghe alla normativa vigente previste dalle ordinanze del Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998 e n. 2975/1999;

Ordina:

1. di autorizzare la commissione di collaudo dei lavori ad avvalersi del dott. ing. Francesco Pagliai per l'attività di consulenza relativa alla verifica delle apparecchiature elettroniche, elettriche ed elettromeccaniche dell'impianto;

2. di riconoscere al dott. ing. Pagliai un compenso di L. 5.500.000 (Euro 2.840,51) oltre I.V.A. per l'attività di consulenza svolta, così come risulta dalla notula presentata;

3. di imputare alle somme a disposizione risultanti dal quadro economico l'importo complessivo di L. 5.500.000 oltre I.V.A.;

4. di provvedere alla liquidazione della relativa fattura previo visto dell'ingegnere capo dott. ing. Massimo Luschi;

5. di trasmettere la presente ordinanza ai membri della commissione di collaudo, all'ing. Massimo Luschi, all'ing. Pagliai, e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 26 novembre 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A1094

ORDINANZA 26 novembre 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Stazione di pompaggio e sollevamento liquami 3° e 4° stralcio relative al progetto generale di depurazione delle acque di fogna di Porto Ercole e Porto S. Stefano. Autorizzazione al ricorso alla consulenza dell'ing. Pagliai. (Ordinanza n. F/779).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998;

Considerato che con ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna ed è stato conseguentemente prorogato l'incarico commissariale, come espressamente rilevato dallo stesso Dipartimento della protezione civile con nota prot. UL/21043/GRG.17 dell'11 giugno 1999;

Considerato che le citate ordinanze ministeriali impegnano il commissario a provvedere e completare le procedure degli interventi avviati ed a realizzare gli interventi di risanamento della laguna, nonché ad assicurare la gestione delle opere citate nelle more della individuazione del soggetto gestore ed alla realizzazione di ulteriori interventi, anche infrastrutturali, che dovessero rendersi necessari per il definitivo superamento della crisi ambientale della laguna, a completamento di quelli già realizzati;

Vista l'ordinanza n. 81 del 15 dicembre 1995 con la quale il commissario Corsi affidava i lavori relativi «Stazione di pompaggio e sollevamento liquami 3° e 4° stralcio relative al progetto generale di depurazione delle acque di fogna di Porto Ercole e Porto S. Stefano» alla impresa I.C.L.E. S.r.l. di Grosseto, in proprio e quale capogruppo mandataria dell'Associazione temporanea di imprese costituita con la IRMIE Impianti S.r.l. di Sesto Fiorentino (FI), la CITE S.p.a. di Firenze e la TAMCO S.r.l. di Roma;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. 4 del 26 settembre 1994 con cui si nominava la commissione di collaudo costituita dal dott. ing. Cesare Billi, prof. ing. Antonio Ludovico, l'ing. Gianfranco Savelli, tutti iscritti all'Albo degli ingegneri della Provincia di Grosseto rispettivamente ai numeri 33, 143 e 117;

Considerato che per la verifica degli aspetti prestazionali delle opere la commissione di collaudo si è avvalsa del contributo dell'ing. Francesco Pagliai, che ha svolto attività di consulenza relativamente alle parti elettroniche, elettriche ed elettromeccaniche dell'impianto nonché prove in sito, così come risulta dalla nota redatta in data 31 luglio 1999 dalla commissione di collaudo;

Vista la notula presentata dallo stesso dott. ing. Pagliai il 31 luglio 1998, agli atti dell'ufficio;

Vista la nota tecnica n. 401 presentata in data 13 settembre 1999, agli atti dell'ufficio, con cui l'ing. Luca Carretti, in qualità di ingegnere capo dei lavori in oggetto, ha espresso parere positivo sia sulla suddetta necessità di consulenza, sia sulla congruità della notula;

Preso atto che il ricorso alla prestazione professionale in oggetto comporta maggiori oneri a carico dell'amministrazione per un importo complessivo di L. 6.296.400 I.V.A. inclusa;

Visto che tali maggiori oneri fanno carico alle somme a disposizione risultanti dal quadro economico approvato con ordinanza n. F/562 del 18 febbraio 1999;

Verificato che tali ultime somme sono sufficienti allo scopo suddetto come risulta dalla nota trasmessa in data 16 novembre 1999, agli atti dell'ufficio, dall'ing. Roberto Sgherri, in qualità di direttore dei lavori, in cui si indica che gli importi previsti nel quadro economico risultano inalterati al momento della conclusione dei lavori avvenuta in data 25 febbraio 1998, così come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori;

Richiamate le deroghe alla normativa vigente previste dalle ordinanze del Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998 e n. 2975/1999;

Ordina:

1. di autorizzare la commissione di collaudo dei lavori ad avvalersi del dott. ing. Francesco Pagliai per l'attività di consulenza relativamente alle parti elettroniche, elettriche ed elettromeccaniche dell'impianto e relative prove in sito;

2. di riconoscere al dott. ing. Pagliai un compenso di L. 6.296.400 I.V.A. inclusa per l'attività di consulenza svolta, così come risulta dalla notula presentata;

3. di imputare l'importo complessivo di L. 6.296.400 (Euro 3.251,82) I.V.A. inclusa alle somme a disposizione risultanti dal quadro economico approvato con ordinanza n. F/562 del 18 febbraio 1999;

4. di trasmettere la presente ordinanza ai membri della commissione di collaudo, all'ing. Carretti, all'ing. Pagliai, e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 26 novembre 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A1095

ORDINANZA 26 novembre 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Completamento dei sistemi di raccolta e depurazione dell'areale laguna di Orbetello (Grosseto). Lavori di realizzazione di un sistema di raccolta e depurazione dei liquami nel territorio comunale di Monte Argentario. Collaudo e liquidazione: autorizzazione all'utilizzo del laboratorio di Bioricerche Papalini e alla prestazione di lavoro dell'ing. Francesco Pagliai. (Ordinanza n. F/780).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998;

Considerato che con ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna ed è stato conseguentemente prorogato l'incarico commissariale, come espressamente rilevato dallo stesso Dipartimento della protezione civile con nota prot. UL/21043/GRG.17 dell'11 giugno 1999;

Viste le deliberazioni della giunta municipale del comune di Monte Argentario n. 70 del 14 giugno 1986, n. 1337 del 24 ottobre 1987 e n. 223 del 12 giugno 1989 con le quali si è proceduto alla approvazione per stralci funzionali dei progetti esecutivi dei lavori di realizzazione di un impianto di raccolta depurazione e scarico a mare dei liquami urbani del territorio comunale;

Vista la ordinanza commissariale n. 4 del 26 settembre 1994 con cui si nominava la commissione di collaudo costituita dal dott. ing. Cesare Billi, prof. ing. Antonio Ludovico l'ing. Gianfranco Savelli, tutti iscritti all'Albo degli ingegneri della provincia di Grosseto rispettivamente ai numeri 33, 143 e 117;

Visto l'atto unico di collaudo redatto in data 1° gennaio 1998 dei «Lavori di realizzazione di un sistema di raccolta e depurazione dei liquami nel territorio comunale di Monte Argentario» redatto dalla commissione collaudatrice costituita dal dott. ing. Cesare Billi, prof. ing. Antonio Ludovico, l'ing. Gianfranco Savelli, nominata con ordinanza commissariale n. 4 del 26 settembre 1994;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/561 del 15 febbraio 1999 con cui si approvava il collaudo tecnico amministrativo delle opere di cui all'oggetto;

Vista la nota redatta dalla suddetta commissione di collaudo in data 31 luglio 1998, con la quale la medesima comunica di essersi avvalsa dell'attività di consulenza dello studio Bio Ricerche del dott. Sergio Papalini onde effettuare campagne di analisi dei prelievi delle acque trattate dall'impianto;

Vista la nota tecnica n. 402 presentata in data 13 settembre 1999, agli atti dell'ufficio con cui l'ing. Luca Carretti in qualità di ingegnere capo dei lavori in oggetto ha espresso parere positivo circa il ricorso alle prestazioni dello studio Bio Ricerche del dott. Papalini;

Vista la nota, presentata dalla stessa commissione di collaudo in data 31 luglio 1998, agli atti dell'ufficio, con la quale la medesima comunica di essersi avvalsa della consulenza dell'ing. Francesco Pagliai per attività le attività relative alle parti elettroniche, elettriche ed elettromeccaniche dell'impianto e relative prove in sito;

Visto il parere tecnico positivo espresso con nota tecnica n. 401 del 13 settembre 1999, emesso dall'ing. Luca Carretti, nella sua qualità di ingegnere capo, circa il ricorso all'attività di consulenza dell'ing. Pagliai;

Considerato che gli oneri relativi alle sopraccitate consulenze ammontano a L. 3.584.000 I.V.A. inclusa per il laboratorio Bio Ricerche di Papalini e L. 7.695.600 I.V.A. inclusa per la consulenza dell'ing. Francesco Pagliai;

Verificato che gli oneri relativi alle suddette consulenze possono essere imputate sulla base delle risultanze economiche del collaudo approvato con ordinanza n. F/561 del 15 febbraio 1999 per imprevisti ed arrotondamenti;

Verificato che le somme di cui sopra già determinate in L. 215.451.626 (Euro 111.271,48), risultano effettivamente disponibili per L. 40.618.588 (Euro 20.977,75) in quanto da esse sono state detratte L. 174.833.038 (Euro 90.293,73) per la copertura di esuberi di spesa relativi ai lavori;

Richiamate le deroghe alla normativa vigente previste dalle ordinanze del Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998 e n. 2975/1999;

Ordina:

1. di autorizzare la commissione di collaudo delle opere ad avvalersi delle prestazioni dello studio Bio Ricerche del dott. Sergio Papalini;

2. di autorizzare la commissione di collaudo delle opere ad avvalersi della consulenza dell'ing. Pagliai relativamente alle parti elettroniche, elettriche ed elettromeccaniche dell'impianto;

3. di imputare alle somme a disposizione di L. 40.618.588 (Euro 20.977,75) così come determinate nell'atto unico di collaudo, i maggiori oneri derivanti dalle citate prestazioni ammontanti al L. 3.584.000 (Euro 1.850,98) oltre I.V.A. per lo studio Bio Ricerche del dott. Papalini e L. 6.050.000 (Euro 3124,56) oltre I.V.A. per le attività svolte dall'ing. Pagliai;

4. di trasmettere la presente ordinanza ai membri della commissione di collaudo, all'ing. Carretti, all'ing. Pagliai, al laboratorio Bio Ricerche di Papalini, e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 26 novembre 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

00A1096

ORDINANZA 26 novembre 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Ufficio del commissario per la laguna di Orbetello: assistenza tecnica e manutenzione preventiva per il fax Canon Multipas. (Ordinanza n. F/781).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della regione Toscana è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali competenti;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998;

Considerato che con ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna ed è stato conseguentemente prorogato l'incarico commissariale, come espressamente rilevato dallo stesso Dipartimento della protezione civile con nota n. UL/21043/GRG.17 dell'11 giugno 1999;

Considerato che le citate ordinanze ministeriali impegnano il commissario a provvedere a completare le procedure degli interventi avviati ed a realizzare gli interventi di risanamento della laguna, nonché ad assicurare la gestione delle opere citate nelle more della individuazione del soggetto gestore ed alla realizzazione di ulteriori interventi, anche infrastrutturali, che dovessero rendersi necessari per il definitivo superamento della crisi ambientale della laguna, a completamento di quelli già realizzati;

Visto che, in rapporto ai nuovi adempimenti attribuiti al commissario con ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2975 del 15 aprile 1999, è necessario assicurare un'adeguato supporto tecnico al commissario delegato per lo svolgimento delle diverse attività relative all'emergenza ambientale della laguna di Orbetello;

Considerato che ai fini del funzionamento dell'ufficio del commissario a Grosseto è necessario che i locali messi a disposizione siano dotati delle necessarie attrezzature (telefono, fax, computer, ecc.) e che siano garantite le attività di segreteria;

Considerato che attualmente è in dotazione all'ufficio del commissario un fax Canon Multipass C20 matric. ex064039 acquistato con i fondi del commissario presso la ditta Pigiemme S.a.s. con sede a Grosseto in via Arno, 13;

Ritenuto quindi assicurare un'adeguata assistenza tecnica e manutenzione preventiva dello stesso;

Visto il preventivo di assistenza tecnica e manutenzione preventiva presentato dalla ditta Pigiemme S.a.s. in data 8 ottobre 1999 ed il relativo contratto per un importo complessivo annuale di L. 330.000 oltre I.V.A., allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale sotto la lettera «A».

Visto l'intervento effettuato in data 4 ottobre 1999 dalla ditta Pigiemme S.a.s. nella persona del tecnico sig. Savelli per un importo complessivo di L. 100.000 oltre I.V.A.;

Considerato che l'intervento di cui sopra non verrà fatturato qualora il vice commissario delegato sottoscriva il contratto di assistenza tecnica e manutenzione preventiva, allegato al preventivo di cui all'oggetto;

Visto che con nota tecnica, agli atti dell'ufficio, l'ing. Giovannini ha espresso un parere tecnico favorevole ed ha ritenuto congruo il preventivo presentato dalla Pigiemme S.a.s.;

Ritenuto che la sottoscrizione di tale contratto rappresenti la soluzione più funzionale e conveniente nella attuale fase di organizzazione dell'ufficio del commissario a Grosseto;

Richiamate le deroghe alla normativa vigente previste dalle ordinanze del Dipartimento della protezione civile n. 2807/1998 e 2975/1999;

Ordina:

1. di affidare alla ditta Pigiemme S.a.s. con sede a Grosseto in via Arno n. 13, le attività di assistenza tecnica e manutenzione preventiva e di sottoscrivere alle condizioni specificate nel contratto sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale;

2. di imputare la spesa derivante dalla firma del contratto di cui al punto 1, ammontante complessivamente a L. 330.000 (Euro 170,43) oltre I.V.A., ai fondi di cui all'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per la protezione civile n. 2975/1999 del 15 aprile 1999;

3. la Prefettura di Grosseto provvederà alla liquidazione del corrispettivo della Pigiemme S.a.s, al ricevimento della fattura;

4. di trasmettere la presente ordinanza alla ditta Pigiemme S.a.s., all'ing. Giovannini e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 26 novembre 1999

Il vice commissario: Ginanneschi

00A1097

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Torre di Santa Maria (Sondrio), dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di intercapedine per isolamento di un fabbricato esistente in sanatoria località Piasci da parte della sig.ra Gianotti Luciana. (Deliberazione n. VI/46787).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 19 marzo 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Torre di Santa Maria (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Gianotti Luciana per la realizzazione di intercapedine per isolamento fabbricato esistente in sanatoria, località Piasci;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Torre di Santa Maria (Sondrio) foglio n. 25 mappale n. 295 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di intercapedine per isolamento fabbricato esistente in sanatoria loc. Piasci da parte della sig.ra Gianotti Luciana;

2) di dare atto che le suddette opere sono già state realizzate e che, di conseguenza, lo stralcio delle aree ha efficacia in sanatoria;

3) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

4) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 3 dicembre 1999

Il segretario: SALA

00A1276

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio (Sondrio), dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori consistenti nella demolizione dei tavolati e del soppalco interno, rifacimento del tetto con diversa disposizione delle falde, nel tamponamento della parete est e nella esecuzione di nuove aperture da parte della soc. Tellina Tour Service. (Deliberazione n. VI/46788).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 16 settembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Teglio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della soc. Tellina Tour Service, per lavori consistenti nella demolizione dei tavolati e del soppalco interno, rifacimento del tetto con diversa disposizione delle falde, nel tamponamento della parete est e nell'esecuzione di nuove aperture;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Teglio (Sondrio), foglio n. 9, mappale n. 125 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori consistenti nella demolizione dei tavolati e del soppalco interno, rifacimento del tetto con diversa disposizione delle falde, nel temponamento della parete est e nella esecuzione di nuove aperture;

2) di dare atto che le suddette opere sono già state realizzate e che, di conseguenza, lo stralcio delle aree ha efficacia in sanatoria;

3) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

4) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 3 dicembre 1999

Il segretario: SALA

00A1277

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio (Sondrio), dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piccola legnaia in sanatoria come pertinenza al fabbricato in località Bollone da parte della sig.ra Sarotti Rita Maria. (Deliberazione n. VI/46789).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 12 gennaio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Teglio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Sarotti Rita Maria, per la realizzazione di piccola legnaia in sanatoria come pertinenza al fabbricato in loc. Bollone;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Teglio (Sondrio), foglio n. 10, mappale n. 88/1, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piccola legnaia in sanatoria come pertinenza al fabbricato in loc. Bollone;

2) di dare atto che le suddette opere sono già state realizzate e che, di conseguenza, lo stralcio delle aree ha efficacia in sanatoria;

3) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

4) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 3 dicembre 1999

Il segretario: SALA

00A1278

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1999.

Rettifica della delibera della giunta regionale n. 45452 dell'8 ottobre 1999, avente come oggetto «Stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859, del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piano di recupero fabbricato rurale in località Fracia da parte del sig. Cusini Enrico». (Deliberazione n. VI/47209).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 45452 dell'8 ottobre 1999, con la quale si approvava lo stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 10 mappale n. 384, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, in applicazione della legge n. 431/1985, art. 1-*ter;*

Visto che nella suddetta deliberazione n. 45452 dell'8 ottobre 1999 per mero errore materiale, non sono stati trascritti alcuni mappali, rispetto a quanto richiesto dall'amministrazione comunale di Grosio (Sondrio) nell'istanza di stralcio prot. n. 19560 del 4 giugno 1999;

Considerato che l'esatta richiesta di stralcio contenuta nella suddetta istanza è la seguente: «Stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 10, mappali numeri 383 (parte), 384 e 447 (parte), dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 per la realizzazione di piano di recupero fabbricato rurale in loc. Fracia da parte del sig. Cusini Enrico;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica dei suddetti errori materiali, contenuti nella deliberazione di giunta regionale n. 45452 dell'8 ottobre 1999;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di rettificare la precedente deliberazione della giunta regionale n. 45452 dell'8 ottobre 1999 stralciando per le motivazioni di cui in premessa l'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 10, mappali numeri 383 (parte), 384 e 447 (parte) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piano di recupero fabbricato rurale in loc. Fracia da parte del sig. Cusini Enrico;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 dicembre 1999

Il segretario: SALA

00A1279

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada (Sondrio), dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere per la prevenzione incendi rifugio alpino Bignami in loc. Alpe Felleria da parte del C.A.I., sezione di Milano. (Deliberazione n. VI/47210).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertànto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 9 settembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Lanzada (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del C.A.I., sezione di Milano, per la realizzazione di opere per la prevenzione incendi rifugio alpino Bignami in loc. Alpe Felleria;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Torre di Lanzada (Sondrio), foglio n. 5, mappale n. 25, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere per la prevenzione incendi rifugio alpino Bignami in loc. Alpe Felleria;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 dicembre 1999

Il segretario: SALA

00A1280

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tirano (Sondrio), dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di servizio igienico esterno e sistemazione fabbricato in località Alpe Trivigno da parte dei signori Panizza Mario Andrea e Valbuzzi Bianca Maria. (Deliberazione n. VI/47211).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 10 agosto 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Tirano (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori Panizza Mario Andrea e Valbuzzi Bianca Maria per la realizzazione di servizio igienico esterno e sistemazione fabbricato in località Alpe Trivigno;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n, 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tirano (Sondrio), foglio n. 69, mappale n. 9, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di servizio igienico esterno e sistemazione fabbricato in località Alpe Trivigno;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 dicembre 1999

Il segretario: SALA

00A1281

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada (Sondrio), dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere per la prevenzione incendi rifugio alpino Zoia in località Campo Moro da parte dei C.A.I. Sezione di Milano. (Deliberazione n. VI/47212).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 6 settembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Lanzada (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del C.A.I. Sezione di Milano per la realizzazione di opere per la prevenzione incendi rifugio alpino Zoia in località Campo Moro;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), foglio n. 9, mappale n. 19, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere per la prevenzione incendi rifugio alpino Zoia in località Campo Moro;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 dicembre 1999

Il segretario: SALA

00A1282

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pagnona (Lucca), dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto rurale a servizio degli alpeggi di Gallino e Termine Bedoledo da parte del comune. (Deliberazione n. VI/47213).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 24 giugno 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Pagnona (Lucca), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di un acquedotto rurale a servizio degli alpeggi di Gallino e Termine Bedoledo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pagnona (Lucca), fogli numeri 7, 8, 10 e 11, mappali numeri 3098, 3753, 3752, 4328, 4294, 4293, 3123, 3724, 2163, 2162, 2161, 2159, 1938, 1937, 1944, 1945, 3646, 1952, 1989, 4002, 1988, 2021, 3663, 1990, 1965, 2153, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto rurale a servizio degli alpeggi di Gallino e Termine Bedoledo da parte del comune;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 dicembre 1999

Il segretario: SALA

00A1283

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione fabbricato rurale crollato da parte della sig.ra Rinaldi Mara. (Deliberazione n. VI/47214).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 19 ottobre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Rinaldi Mara per la ricostruzione fabbricato rurale crollato;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 32, mappale n. 337 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione fabbricato rurale crollato da parte della sig.ra Rinaldi Mara;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 dicembre 1999

Il segretario: SALA

00A1284

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino (Brescia), dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione di nuova strada privata, realizzazione nuova autorimessa e posa di deposito gas gpl per uso domestico, a servizio del fabbricato rurale esistente da parte del sig. Salvini Tobia. (Deliberazione n. VI/47215).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 14 luglio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Bagolino (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Salvini Tobia, per la costruzione di nuova strada privata, realizzazione nuova autorimessa e posa di deposito interrato gas gpl per uso domestico, a servizio del fabbricato rurale esistente;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia), foglio n. 11, mappali numeri 7466 e 7785 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione di nuova strada privata, realizzazione nuova autorimessa e posa di deposito interrato di gas gpl per uso domestico, a servizio del fabbricato rurale esistente da parte del sig. Salvini Tobia;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 dicembre 1999

Il segretario: SALA

00A1285

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno (Brescia), dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione fabbricato in località Mortirolo/Pozzacher da parte della sig.ra Minelli Gemma Virginia. (Deliberazione n. VI/47216).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 6 settembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Minelli Gemma Virginia, per la ristrutturazione fabbricato in località Mortirolo/Pozzacher;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), foglio n. 7, mappali numeri 105 e 106, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato in località Mortirolo/Pozzacher;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 dicembre 1999

Il segretario: SALA

00A1286

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno (Brescia), dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione territoriale straordinaria e recupero edilizio del fabbricato rurale, rifacimento di muretto esistente, allacciamento idrico ed elettrico in località Mortirolo da parte dei signori Passeri Silvio e Antonioli Marianna. (Deliberazione n. VI/47217).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 7 settembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori Passeri Silvio e Antonioli Marianna, per manutenzione straordinaria e recupero edilizio del fabbricato rurale, rifacimento di muretto esistente, allacciamento idrico ed elettrico in località Mortirolo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), foglio n. 7, mappali numeri 72, 74 e 75, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria e recupero edilizio del fabbricato rurale, rifacimento di muretto esistente, allacciamento idrico ed elettrico in località Mortirolo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 dicembre 1999

Il segretario: SALA

00A1287

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1999.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Edolo (Brescia), dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato rurale da parte del sig. Bertolini Enrico Maria. (Deliberazione n. VI/47218).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 15 ottobre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Edolo (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Bertolini Enrico Maria per ristrutturazione fabbricato rurale in loc. Guspessa;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia) foglio n. 3 mappale n. 5, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato rurale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 dicembre 1999

Il segretario: SALA

00A1288

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo (Brescia), dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato rurale in loc. Guspessa da parte del sig. Bertolini Enrico Maria. (Deliberazione n. VI/47219).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 15 ottobre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Edolo (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Bertolini Enrico Maria per ristrutturazione fabbricato rurale in località Guspessa;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia) foglio n. 3 mappali numeri 1 e 2, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato rurale in loc. Guspessa;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 dicembre 1999

Il segretario: SALA

00A1289

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per recupero fabbricato rurale e sistemazione esterna da parte del sig. Franzini Emilio. (Deliberazione n. VI/47220).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 21 ottobre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Franzini Emilio per recupero fabbricato rurale e sistemazione esterna in loc. Fracia;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio) foglio n. 10 mappali numeri 391, 392 e 397, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato rurale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 dicembre 1999

Il segretario: SALA

00A1290

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno (Brescia), dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione straordinaria e recupero edilizio del fabbricato rurale in località Mortirolo da parte del sig. Minelli Arturo. (Deliberazione n. VI/47221).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 10 agosto 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Minelli Arturo per la manutenzione straordinaria e recupero edilizio del fabbricato in località Mortirolo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), foglio n. 5 mappali numeri 30, 55 e 56 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione straordinaria e recupero edilizio del fabbricato in località Mortirolo da parte del sig. Minelli Arturo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 dicembre 1999

Il segretario: SALA

00A1291

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo (Brescia), dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ricostruzione fabbricato rurale accessorio e sistemazione strada di accesso in località Mola da parte del sig. Sinistri Francesco. (Deliberazione n. VI/47222).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 9 luglio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Edolo (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Sinistri Francesco per ristrutturazione fabbricato rurale, accessorio e sistemazione strada di accesso in località Mola;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia), foglio n. 10 mappali numeri 70, 71, 72, 73 e 149, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione fabbricato rurale, accessorio e sistemazione strada di accesso in località Mola;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 dicembre 1999

Il segretario: SALA

00A1292

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo (Brescia), dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di acquedotto a servizio di alcune cascine agricole nelle località Guspessa e Volpera da parte dei sig.ri Sonetti Marilde, Calvi Luigi, Pedrotti Lucilla, Baccanelli Benedetto e Pedrotti Palmira. (Deliberazione n. VI/47223).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 15 ottobre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Edolo (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei sig.ri Sonetti Marilde, Calvi Luigi, Pedrotti Lucilla, Baccanelli Benedetto e Pedrotti Palmira per la realizzazione di acquedotto a servizio di alcune cascine agricole nelle località Guspessa e Volpera;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia), foglio n. 1 mappali numeri 15, 16 e 54; foglio n. 4 mappali numeri 13, 23, 28, 29, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 50, 55, 56, 57, 67 e 68; foglio n. 5 mappali numeri 1, 3, 4, 26, 27, 48, 49, 65, 119 e 122, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di acquedotto a servizio di alcune cascine agricole nelle località Guspessa e Volpera;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 dicembre 1999

Il segretario: SALA

00A1293

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651532.1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	508.000
- semestrale	L.	289.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	L.	416.000
- semestrale	L.	231.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	L.	115.500
- semestrale	L.	69.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	107.000
- semestrale	L.	70.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	273.000
- semestrale	L.	150.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	106.000
- semestrale	L.	68.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	267.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	L.	1.097.000
- semestrale	L.	593.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	L.	982.000
- semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 3 0 0 0 3 2 0 0 0 *

L. 9.00(